



Comune di Dogliani

REGOLAMENTO

DELLA CONSULTA GIOVANILE

DI DOGLIANI

Art. 1 – ISTITUZIONE

È istituita la Consulta Giovanile del Comune di Dogliani quale organismo autonomo permanente per favorire la partecipazione di tutta la comunità giovanile.

Art. 2 – DURATA

La Consulta è insediata all'inizio di ogni Consigliatura e dura in carica quanto il Consiglio Comunale.

Art. 3 – FINALITÀ

La Consulta è un organismo che rappresenta quei giovani che vogliono partecipare all'ideazione, realizzazione e promozione di iniziative volte al benessere ed al progresso sociale di tutta la comunità. La Consulta promuove il raccordo tra giovani ed istituzioni locali, si propone come punto di riferimento e strumento di conoscenza della realtà giovanile locale. Come tale:

- Promuove progetti ed iniziative inerenti i giovani;
- Promuove dibattiti, ricerche ed incontri;
- Attiva e promuove iniziative per un miglior utilizzo del tempo libero e per il contrasto all'emarginazione sociale dei giovani;
- Può raccogliere informazioni nei settori di interesse giovanile (scuola, mondo del lavoro, tempo libero, sport, volontariato, cultura e spettacolo, mobilità all'estero, trasporti, territorio, ambiente, vacanze e turismo) e può presentare al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale ed alla Commissione Comunale competente, proposte inerenti le tematiche giovanili nonché fornire pareri non vincolanti su tutti gli argomenti trattati dal Comune che riguardano i giovani ed il territorio.

Art. 4 – FUNZIONI

La Consulta Giovanile è organismo consultivo dell'Amministrazione Comunale, integra e arricchisce le proposte degli organi del Comune con l'apporto delle sue competenze specifiche. A tale fine può esprimere pareri, rilievi, raccomandazioni e proposte, non vincolanti, anche di propria iniziativa, relativamente agli atti dell'Amministrazione Comunale e all'attività dei servizi inerenti le tematiche giovanili. La Consulta si propone come punto di riferimento e di informazione sulle diverse tematiche giovanili, come ad esempio: scuola, mondo del lavoro, cultura, sport, tempo libero, politiche sociali. Raccoglie informazioni, direttamente, con ricerche autonome, o avvalendosi delle strutture comunali. Promuove incontri. Coadiuvare le realtà associative che la compongono nell'organizzazione e nella promozione di eventi. Raccoglie e comunica all'Amministrazione bisogni e istanze dei giovani doglianesi e stimola la partecipazione attiva dei giovani in progetti e iniziative per valorizzare il territorio. Promuove l'implementazione del modello di Amministrazione condivisa per favorire l'attivazione dei giovani in azioni di cura dei beni comuni del Comune.

Art. 5 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla Consulta Giovanile è aperta a tutti i giovani residenti, purché coinvolti attivamente e continuativamente in attività del territorio ed interessati al conseguimento degli obiettivi che la Consulta si propone, compresi tra i 15 ed i 30 anni. Al compimento del 31° anno di età decade di fatto il diritto a far parte dell'Assemblea, nonché decade l'eventuale carica direttiva.

L'adesione alla Consulta, completamente gratuita, avviene su domanda individuale dei singoli

interessati, attraverso la semplice annotazione delle generalità sul registro degli iscritti. L'iscrizione può avvenire in ogni momento ed è comunicata al Consiglio Direttivo che ne prende atto rendendola così operativa.

Della Consulta fa parte di diritto l'Assessore alle Politiche Giovanili, privo del diritto di voto; può, altresì, presenziare alle riunioni del Consiglio Direttivo su invito del Presidente o può richiedere di parteciparvi su specifici argomenti.

Art. 6 – ORGANI

Sono Organi della Consulta Giovanile:

- L'Assemblea degli iscritti;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Vice Presidente.

Le funzioni amministrative verranno svolte da un Segretario nominato dal Presidente tra i membri del Direttivo.

Art. 7 – L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo consultivo e propositivo. È formata da tutti gli iscritti alla Consulta. L'Assemblea ha competenza esclusiva sulle seguenti materie:

1. Proposte di modifiche regolamentari al competente organo deliberante del Comune.
2. Approvazione della relazione annuale sull'attività della Consulta e sullo stato di attuazione del programma.
3. Elezione del Consiglio Direttivo.

Art. 8 – FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

Le sedute dell'Assemblea sono aperte al pubblico e sono pubblicizzate attraverso i canali e gli spazi messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

Nella prima seduta, convocata e presieduta dal Sindaco o da un suo delegato, l'Assemblea procede all'elezione al proprio interno, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei suoi partecipanti, di un Presidente e di un Vicepresidente, di almeno diciotto anni, tra le candidature presenti. Qualora dopo tre scrutini l'Assemblea non riesca a eleggere il Presidente e/o il Vicepresidente si procede immediatamente ad una votazione di ballottaggio tra i due componenti più votati nel terzo scrutinio.

L'Assemblea è convocata obbligatoriamente una volta all'anno per approvare la relazione sulla attività della Consulta e sull'attuazione delle proposte e dei progetti presentati; può essere inoltre convocata dal Presidente di propria iniziativa, ovvero su richiesta di almeno un quarto dei componenti dell'Assemblea. La Giunta Comunale può chiedere la convocazione dell'Assemblea ogniqualvolta lo ritengano opportuno.

La convocazione è comunicata, via e-mail, ai membri dell'Assemblea con indicazione dell'ordine del giorno, e con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo. È consentita la convocazione in via straordinaria dell'Assemblea con anticipo di almeno 24 ore.

L'Assemblea è da ritenersi validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti. Hanno diritto di voto tutti i partecipanti, purché regolarmente iscritti. La votazione avviene a scrutinio segreto solo per l'elezione del Consiglio Direttivo. In tutti gli altri casi l'Assemblea delibera con votazione palese, per alzata di mano.

Per l'elezione del Consiglio Direttivo ogni votante può esprimere una sola preferenza. Risulta eletto il candidato che ha ricevuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità di preferenze, risulta eletto il candidato più giovane.

Art. 9 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo della Consulta Giovanile.

È composto da un minimo di 5 ed un massimo di 8 membri, fra i quali il presidente ed il vice presidente, ha durata biennale ed è eletto dall'Assemblea della Consulta Giovanile.

Alla scadenza dell'incarico i singoli membri sono rieleggibili.

Ove si proceda a sostituire un singolo componente del Consiglio Direttivo, la durata dell'incarico del nuovo membro è limitata al tempo residuo fino alla scadenza naturale.

Presidente e Vice Presidente possono essere rieletti per un massimo di due mandati.

Le riunioni del Direttivo sono valide purché sia presente la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio Direttivo ha competenza su tutti gli atti che non siano riservati all'Assemblea della Consulta Giovanile.

Fornisce pareri all'Amministrazione Comunale, ove richiesti.

Delibera a maggioranza dei voti dei presenti e con votazione palese, per alzata di mano.

Art. 10 – IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e rappresenta la Consulta Giovanile.

Dura in carica due anni e può essere rieletto per un ulteriore mandato. Resta in carica fino all'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne organizza i lavori, cura la trasmissione al Consiglio e alla Giunta Comunale dei pareri espressi e dei progetti elaborati.

Tiene, anche a mezzo di un delegato, i rapporti tra la Consulta Giovanile e l'Amministrazione.

Il Presidente nomina il Segretario.

Art. 11 – IL VICEPRESIDENTE

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo ed espleta tutte le mansioni del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Dura in carica due anni e può essere rieletto per un ulteriore mandato. Resta in carica fino all'elezione del nuovo Vice Presidente.

Art. 12 – IL SEGRETARIO

Viene nominato dal Presidente nell'ambito dei membri del Consiglio Direttivo.

Redige i verbali delle riunioni dell'Assemblea degli iscritti e del Consiglio Direttivo, riportando le presenze ed i contenuti discussi.

È responsabile della tenuta del registro degli iscritti.

In caso di assenza del Segretario, il Presidente provvederà a nominare chi ne faccia le funzioni.

Art. 13 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Un terzo degli aventi diritto al voto può proporre all'Assemblea modifiche al Regolamento della Consulta Giovanile. Le stesse vengono approvate se conseguono il voto favorevole della

maggioranza dei presenti.

Tali modifiche devono essere sottoposte all'approvazione del competente organo deliberante del Comune.

Art. 14 – RAPPORTI CON GLI UFFICI COMUNALE

La Consulta Giovanile si avvale, per il suo funzionamento amministrativo e per ricerche inerenti i suoi fini istituzionali, del personale e delle attrezzature tecniche messe a disposizione dal Comune.

Art. 15 – SEDE

La sede della Consulta Giovanile è il Palazzo Comunale. Le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo si tengono, di norma, in locali comunali.